



Repertorio n. 672

CONVENZIONE DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

(Sezione A dell'albo professionale)

TRA

La Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. 01279680480, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n° 4, e sede operativa in Firenze, via della Torretta, 16, cap. 50137, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Preside Prof. Andrea Smorti, nato a Firenze il 25/07/1949

E

l'Azienda ASL 5 - Oristano, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", Partita IVA/Codice fiscale 00681110953, E-mail: formazione@asloristano.it, Tel 0783/3171 Fax 0783/317827 con sede legale in Via G. Carducci, 35 09170 - Oristano, nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Giovanni Panichi nato a Lajatico (PI) il 12/05/1949

PREMESSO CHE

- l'art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali;
- l'art. 1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia clinica
 - Psicologia dello sviluppo
 - Psicologia sociale
 - Psicologia generale
- l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;
- l'art. 52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree magistrali LM-51 - Psicologia;
- tra la Facoltà di Psicologia e l'Ordine degli Psicologi della Toscana sono intercorsi accordi sulle



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Caratteristiche del tirocinio)

1. L'Azienda/Ente ASL 5 Oristano si impegna ad accogliere presso le sue strutture nelle aree Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia sociale, Psicologia generale laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico semestrale.
2. Si considerano attività di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda/Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore. Tali attività saranno realizzate nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Azienda/Ente.
3. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda/Ente.

Art. 2

(Modalità di svolgimento)

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno cinque anni.
3. Ogni tirocinio ha la durata di un semestre, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 450 ore a semestre, suddivise in almeno 105 giorni a semestre per i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV; 500 ore per coloro in possesso di Laurea Specialistica (classe 58/S) o Laurea Magistrale (classe LM-51). L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la Facoltà e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al Supervisore e al Responsabile dell'Azienda/Ente che controfirmano l'apposito libretto delle presenze rilasciato dall'Università.
4. Ogni tirocinante, prima dell'inizio delle attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il periodo di tirocinio;
 - L'area di tirocinio [Psicologia Clinica oppure Psicologia dello Sviluppo oppure Psicologia Sociale oppure Psicologia Generale]
 - Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;
 - I dati del Supervisore: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi; attività svolta all'interno dell'Azienda/Ente;
 - La programmazione dell'esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; Metodi, tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti



(tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il Supervisore, ecc.); Strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere e utilizzare; Fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività; Tempi e modalità di verifica in itinere dell'esperienza; Modalità di verifica finale: dell'apprendimento, dell'acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell'esperienza.

5. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti di Facoltà.

Art. 3 **(Diritti e doveri)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 4 **(Copertura assicurativa)**

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore:

- Infortuni sul lavoro copertura INAIL (gestione per conto Stato)
- Responsabilità civile polizza n° 1600137 - Compagnia LLOYD'S OF LONDON

In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università.

Art. 5 **(Liberatoria)**

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l'Azienda/Ente e la Facoltà non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 6 **(Recesso)**

L'Azienda/Ente e la Facoltà di Psicologia potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a



mezzo lettera raccomandata A/R e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla convenzione da parte della Facoltà di Psicologia.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

L'Azienda/Ente e la Facoltà di Psicologia dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Azienda/Ente e la Facoltà di Psicologia che si dichiarano informate sulle norme previste dal Decreto Legge n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche.

Art. 8

(Durata)

La presente convenzione ha validità annuale e viene tacitamente rinnovata salvo disdetta da parte dell'Azienda/Ente e/o della Facoltà di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 9

(Norme finali e transitorie)

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l'Azienda/Ente e la Facoltà di Psicologia. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.


Data,

Per l'Università degli Studi di Firenze

Facoltà di Psicologia

IL PRESIDE

Prof. Andrea Smorti



Per L'Azienda

ASL 5 Oristano

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Giovanni Panichi

